



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP

Ufficio federale di giustizia UFG
Ambito direzionale Diritto privato
Ufficio federale dello stato civile UFSC

Processo UFSC

n. 32.6 del 30 ottobre 2006 (Stato: 1° gennaio 2013)

**Documentazione dell'unione domestica registrata
costituita in Svizzera**

Operazione Registrazione dell'unione domestica

Costituzione unione domestica in Svizzera


0	Visione sistematica	4
1	Preparazione	5
1.1	Ripresa dei dati dalla procedura preliminare	5
1.1.1	Verifica dei dati	5
1.1.2	Autorizzazione alla registrazione dell'unione domestica	5
1.2	Preparazione dei documenti	5
1.2.1	Dichiarazione dell'unione domestica registrata	5
1.2.2	Certificato dell'unione domestica	5
1.2.3	Atto dell'unione domestica registrata	6
2	Ricezione della dichiarazione	6
2.1	Luogo della dichiarazione	6
2.2	Prescrizioni particolari	7
2.3	Forma	7
3	Documentazione	7
4	Comunicazioni ufficiali	8
5	Rilascio di estratti dal registro	8
5.1	Certificato dell'unione domestica	8
5.2	Atto dell'unione domestica registrata	8
6	Archiviazione dei documenti giustificativi	9
6.1	Dichiarazione dell'unione domestica registrata	9
6.2	Corrispondenza	9

Tabella delle modifiche

Modifica dal 1° gennaio 2011	Nuovo
Tutto il processo	Articolo modificato in base alla nuova revisionata OSC in vigore dal 1° gennaio 2011.
Numero 1.1.1	Nuovo secondo capoverso.
Numero 3	Adeguamento riguardante la modifica del cognome.
Numero 4	Precisazione dei dati.

Modifica dal 1° gennaio 2013	Nuovo
Numero 1.1.1	Adeguamento al nuovo diritto dei cognomi.
Numero 4	Precisazione dei dati.

0 Visione sistemica



1. Preparazione

- 1.1 Ripresa dei dati dalla procedura preliminare
 - 1.1.1 Verifica dei dati
 - 1.1.2 Autorizzazione alla registrazione dell'unione domestica
- 1.2 Preparazione dei documenti
 - 1.2.1 Dichiarazione dell'unione domestica registrata
 - 1.2.2 Certificato dell'unione domestica
 - 1.2.3 Atto dell'unione domestica registrata

2. Ricezione della dichiarazione

- 2.1 Luogo della dichiarazione
- 2.2 Prescrizioni particolari
- 2.3 Forma

3. Documentazione

4. Comunicazioni ufficiali

5. Rilascio di estratti dal registro

- 5.1 Certificato dell'unione domestica
- 5.2 Atto dell'unione domestica registrata

6. Archiviazione dei documenti giustificativi

- 6.1 Dichiarazione dell'unione domestica registrata
- 6.2 Corrispondenza

1 Preparazione

1.1 Ripresa dei dati dalla procedura preliminare

1.1.1 Verifica dei dati

I dati relativi alla procedura preliminare vengono ripresi dal sistema informatizzato in vista della documentazione dell'unione domestica registrata. Occorre inoltre verificare i dati inerenti il domicilio dei partner e l'eventuale scelta del cognome.

Per le persone che non possiedono la cittadinanza svizzera, deve essere esaminata la **legalità** del loro soggiorno in Svizzera **al momento della costituzione dell'unione domestica** (art. 5 cpv. 4 LUD; 75f cpv. 2 OSC). Si applicano le direttive n. 10.11.01.02 del 1° gennaio 2011 sulla prova della legalità del soggiorno e comunicazione alle autorità competenti in materia di migrazione.

1.1.2 Autorizzazione alla registrazione dell'unione domestica

Se la procedura preliminare non è stata espletata dall'ufficio dello stato civile scelto per la registrazione, i dati per allestire i documenti sono, su richiesta, messi a disposizione in un altro circondario. I partner producono l'autorizzazione alla registrazione dell'unione domestica (modulo 11.0.3). Questo documento agevola i contatti con i partner e semplifica la preparazione della documentazione nel luogo prescelto (art. 75f cpv. 2 OSC). L'autorizzazione va presa in consegna e messa agli atti. Non è ammesso esigere emolumenti per richiamare i dati nel sistema.

1.2 Preparazione dei documenti

1.2.1 Dichiarazione dell'unione domestica registrata

L'ufficio dello stato civile del luogo scelto per la documentazione stila la dichiarazione dell'unione domestica registrata in base all'esito della procedura preliminare e ai dati memorizzati nel sistema (modulo 12.0.2).

1.2.2 Certificato dell'unione domestica

Per motivi organizzativi è ammesso allestire il certificato dell'unione domestica (modulo 7.12) prima che la dichiarazione dell'unione domestica venga firmata e documentata.

L'ufficio dello stato civile deve provvedere affinché tale documento non venga messo in circolazione prima che sia stata firmata la dichiarazione dell'unione domestica. In genere il certificato è consegnato ai partner subito dopo l'accettazione della dichiarazione dell'unione domestica registrata (modulo 12.0.2).

Se la dichiarazione viene annullata, o rimandata a un altro giorno, il documento allestito va distrutto o reso inutilizzabile e, se del caso, stilato di nuovo. La distruzione del documento allestito deve figurare nelle pezze giustificative per comprovare l'avvenuta operazione.

Il ritiro del certificato dell'unione domestica non è obbligatorio; può essere rilasciato, su richiesta, a ciascuno dei partner e funge da documento probatorio nei confronti delle autorità e dei servizi amministrativi.

1.2.3 Atto dell'unione domestica registrata

Per motivi organizzativi è ammesso allestire l'atto dell'unione domestica registrata (modulo 12.1.2) prima che ne venga firmata la dichiarazione e venga documentata.

L'ufficio dello stato civile deve provvedere affinché tale documento non venga utilizzato prima che sia stata firmata la dichiarazione dell'unione domestica. L'atto viene rilasciato ai partner, su richiesta e a pagamento, subito dopo l'accettazione della dichiarazione (modulo 12.0.2).

Se la dichiarazione viene annullata o rimandata ad altro giorno, il documento allestito deve essere distrutto o reso inutilizzabile e, se del caso, stilato di nuovo. La distruzione dell'atto allestito deve figurare nei documenti giustificativi per comprovare l'avvenuta operazione.

L'atto dell'unione domestica registrata viene rilasciato su richiesta e nel numero di esemplari desiderati. Lo stesso può servire ai partner quale documento probatorio nei confronti delle autorità e dei servizi amministrativi.

2 Ricezione della dichiarazione

2.1 Luogo della dichiarazione

La dichiarazione dell'unione domestica (modulo 12.0.2) viene registrata in un locale adeguato del circondario dello stato civile prescelto dai partner (art. 75i cpv. 1 OSC). Il locale previsto per i matrimoni adempie questi requisiti; pertanto, di regola, dovrebbe venir utilizzato anche per la registrazione di unioni domestiche.

Solitamente il locale è ubicato nella sede dell'ufficio dello stato civile. Il circondario può mettere più sale a disposizione. La scelta del locale viene fatta di comune accordo.

Il nome del Comune nel quale si trova la sala dove è avvenuta la dichiarazione, verrà menzionato come luogo di registrazione dell'avvenuta unione domestica. In occasione della documentazione non sono ammesse indicazioni particolari in merito alla sala o alla località.

2.2 Prescrizioni particolari

I collaboratori degli uffici dello stato civile, così come gli interpreti e i traduttori, al momento della ricezione della dichiarazione dell'unione domestica registrata, devono applicare le regole in materia di ricusazione (cf. art. 89 cpv. 3 OSC).

La registrazione dell'unione domestica non richiede la presenza di testimoni. Tuttavia la presenza di altre persone è ammessa.

La registrazione dell'unione domestica è pubblica (art. 75k cpv. 1 OSC). Per motivi organizzativi, l'ufficiale dello stato civile può limitare il numero dei partecipanti. Le persone che perturbano lo svolgimento della registrazione vengono allontanate dal locale (art. 75l cpv. 1 OSC).

2.3 Forma

La dichiarazione inerente l'unione domestica registrata (firma della dichiarazione dell'unione domestica registrata; modulo 12.0.2) va raccolta in una forma che si addica al significato e all'importanza dell'occasione. Sebbene l'impostazione della cerimonia non sia disciplinata nell'ordinanza (art. 75l cpv. 1 OSC), va garantito il pari trattamento di tutte le coppie in un ambiente dignitoso. È possibile approfittare di questa opportunità per evidenziare, nella forma adeguata, gli effetti giuridici dell'unione domestica registrata (art. 12 segg. e 26 segg. LUD).

L'ufficiale dello stato civile invita entrambi i partner a firmare di proprio pugno il documento allestito in precedenza (art. 75k cpv. 2 OSC). Se uno dei partner, per motivi fisici, non è in grado di apporre la propria firma, ma esprime il proprio consenso in altra forma, l'ufficiale dello stato civile lo annota nella dichiarazione (art. 18 cpv. 2 OSC).

Quando uno dei due partner non capisce il contenuto del documento, si dovrà ricorrere ad un interprete, che firmerà *uno actu*. Ai non vedenti il testo viene letto.

L'ufficiale dello stato civile appone la propria firma *uno actu* con i partner e l'interprete (art. 18 cpv. 1 OSC). Se uno dei partner rifiuta di firmare, l'unione domestica sarà giuridicamente ritenuta non costituita.

3 Documentazione

I dati dei partner vengono aggiornati automaticamente nel momento in cui è documentata l'unione domestica registrata.

In linea di massima, l'operazione va chiusa nel sistema non appena firmata la dichiarazione dell'unione domestica (art. 19 OSC). Per motivi organizzativi, la chiusura può essere rimandata in via eccezionale al giorno lavorativo successivo; la procedura non ha effetto costitutivo.

4 Comunicazioni ufficiali

La trasmissione di dati

- all'amministrazione comunale del luogo di domicilio o di soggiorno dei partner (art. 49 cpv. 1 lett. b OSC);
- all'Ufficio federale di statistica (art. 52 OSC) e
- agli organi dell'AVS (art. 53 cpv. 1 OSC)

avviene automaticamente e in forma elettronica o in assenza di allacciamento dei Comuni interessati in forma cartacea (art. 49 cpv. 3 o 99b OSC).

A seconda del caso seguono altre comunicazioni:

- all'ufficio dello stato civile del luogo d'origine dell'interessato (art. 49a cpv. 2 lett. b OSC);
- all'Ufficio federale della migrazione, se l'evento concerne un richiedente l'asilo, una persona ammessa provvisoriamente o riconosciuta quale rifugiato (art. 51 cpv. 1 lett. c OSC) e
- alle autorità nazionali estere della persona interessata sempreché una convenzione internazionale lo preveda (art. 54 cpv. 1 OSC).

Le altre comunicazioni ufficiali necessitano di una base giuridica cantonale (art. 56 OSC).

5 Rilascio di estratti dal registro

5.1 Certificato dell'unione domestica

I partner non sono tenuti a ritirare subito il certificato dell'unione domestica (modulo 7.12), che, all'occorrenza, può essere richiesto in più esemplari. Per custodire questo documento importante per i privati, viene fornita una custodia in cui trovano posto comodamente anche altri documenti importanti. Il certificato dell'unione domestica fa fede nei rapporti con le autorità amministrative.

5.2 Atto dell'unione domestica registrata

Su ordinazione può essere rilasciato un atto dell'unione domestica registrata (modulo 12.1.2). La richiesta di questo documento non è obbligatoria.

6 Archiviazione dei documenti giustificativi

6.1 Dichiarazione dell'unione domestica registrata

Il documento in originale, firmato, attestante l'avvenuta dichiarazione dell'unione domestica è da custodire quale pezza giustificativa. Da questa si evince il Comune del circondario dello stato civile nel quale è stata effettuata la dichiarazione dell'unione domestica registrata. Non vi figura tuttavia la località esatta (locale ufficiale dei matrimoni presso la sede dell'ufficio dello stato civile o altrove, ospedale nel caso di una registrazione d'emergenza).

Nei limiti legali è permesso rilasciare una copia del documento e consegnarla agli aventi diritto. Una fotocopia della dichiarazione dell'unione domestica non può pertanto essere utilizzata al posto del certificato o dell'atto dell'unione domestica registrata nei rapporti con le autorità amministrative.

6.2 Corrispondenza

La corrispondenza relativa all'avvenuta documentazione dell'unione domestica registrata deve venire conservata nella misura in cui possa risultare rilevante a fini probatori.